



COMUNE DI MONTASOLA

PROVINCIA DI RIETI

P.zza S. Pietro, 1 - 02040 Montasola (RI) - Tel 0746/675177-675178 Fax 0746/675188 - C. Fisc: 0011190575
web: comune.montasola.ri.it - mail: comunemontasola@libero.it - pec: segreteria.montasola.ri@legalmail.it

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 09
DATA 22.05.2015

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE.

L'anno duemilaquindici, il giorno ventidue, del mese di maggio, alle ore 19:55 e seguenti, presso la sede municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in seduta straordinaria ed in prima convocazione.
Risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri:

	PRESENTI	ASSENTI
LETI VINCENZO	X	
CAVANNA CESARE	X	
ACQUAPENDENTE LIANA	X	
BORZINI PAOLO		X
SCHIAVONI MELLINI CRISTINA	X	
SASSU SERENA		X
ONELLI MAURIZIO	X	
GRECO MASSIMO	X	
GUIDI SILVIA	X	
GALLETTI IVO	X	
GRANATI ALESSANDRO	X	
TOTALE	PRESENTI N. 9	ASSENTI N. 2

Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa DI TROLIO Filma la quale provvede alla redazione del presente verbale:

Il Presidente Signora ACQUAPENDENTE Liana, in qualità di Presidente del Consiglio Comunale, dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri a discutere in seduta pubblica sull'argomento in oggetto previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:



COMUNE DI MONTASOLA

PROVINCIA DI RIETI

P.zza S. Pietro, 1 - 02040 Montasola (RI) - Tel 0746/675177-675178 Fax 0746/675188 - C. Fisc: 00111190575
web: comune.montasola.ri.it - mail: comunemontasola@libero.it - pec: segreteria.montasola.ri@legalmail.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE.

UFFICIO PROPONENTE: Sindaco sig. Vincenzo LETI.

TESTO DELLA PROPOSTA

Il consiglio Comunale:

ATTESO che si rende necessario procedere all'approvazione del nuovo Regolamento di Polizia Rurale, in considerazione degli interventi legislativi intervenuti in questi anni;

CONSIDERATO che il Capogruppo sig. Paolo Borzini ha predisposto lo schema del nuovo Regolamento di Polizia Rurale;

ATTERSO che lo stesso è stato sottoposto ad una commissione comunale che si è riunita in data 11 marzo e 18 marzo 2015 per esaminare il testo ed è stato inoltre valutato dalla commissione Civicatica, così come si evince nell'allegato verbale di riunione relativa all'adozione del Regolamento;

CONSIDERATO tale Regolamento in linea con gli obiettivi dell'amministrazione ed utile per soddisfare le necessità della comunità amministrativa;

RITENUTO di procedere all'approvazione del Regolamento di che trattasi;

Tutto quanto premesso e considerato:

PROPONE

Al Consiglio Comunale convocato nei modi di legge, come dichiara:

1. Di approvare il nuovo Regolamento di Polizia Rurale.





COMUNE DI MONTASOLA

PROVINCIA DI RIETI

P.zza S. Pietro, 1 - 02040 Montasola (RI) - Tel 0746/675177-675178 Fax 0746/675188 - C. Fisc: 00111190575
web: comune.montasola.ri.it - mail: comunemontasola@libero.it - pec: segreteria.montasola.ri@legalmail.it

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 2 del D. Lgs. 267/2000;
Visto il D. Lgs. 267/2000;
Visto l'art. 193, comma 2 del D. Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi, palesi

DELIBERA

1. Di approvare integralmente la su estesa proposta;
2. di rendere immediatamente eseguibile il suddetto atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 1, del D. Lgs 267/2000.



REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE COMUNE DI MONTASOLA

GLI ARTICOLI

Art 1

Oggetto del regolamento

Il regolamento di polizia rurale ha lo scopo di assicurare, sul territorio di competenza:

- La regolare applicazione delle leggi e dei regolamenti promulgati dallo stato e dalla regione nonché delle disposizioni emanate dagli enti al fine della tutela, conservazione ed incremento dei beni agro-silvo-pastorali nell'interesse dell'attività agraria;
- Il rispetto dell'ambiente naturale nonché la vigilanza sulla salvaguardia e manutenzione dei fossi, rii e altre opere di drenaggio a difesa del territorio;
- Il corretto utilizzo e la salvaguardia delle strade e di altri manufatti di uso pubblico.

Art 2

Ambito di applicazione

Le presenti norme si applicano nelle zone rurali del territorio del comune di Montasola o comunque destinati ad usi agricoli.

Art 3

Organi preposti all'espletamento del servizio

Il servizio di Polizia Rurale viene svolto dagli Uffici e Agenti di Polizia Municipale. Sono fatte salve in proposito le competenze stabilite dalle leggi e dai regolamenti per gli Uffici e Agenti di Polizia Giudiziaria, di Pubblica Sicurezza e dal Corpo Forestale dello Stato e della Regione.

Art 4

Provvedimenti di polizia rurale

Il Sindaco o i Funzionari comunali e dell'Unione ognuno per le proprie competenze possono emettere ordinanze sulla materia riguardante il presente regolamento, in forza delle competenze loro attribuite dalle leggi, finalizzate alla eliminazione delle cause che hanno dato luogo alle violazioni e al ripristino dello stato dei luoghi.

Le ordinanze di cui trattasi devono contenere, oltre alle indicazioni delle persone a cui sono indirizzate, il preciso oggetto per il quale sono emesse, termine di tempo assegnato per l'adempimento e le sanzioni a carico degli inadempimenti oltre che l'autorità a cui rivolgersi per l'opposizione.

Art 5

Sanzioni

Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni del presente regolamento sono definite dalla tabella seguente, in applicazione alle disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del Capo I della legge 24.11.1981 n 689.

Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento saranno introitate dalle tesoreria del Comune.

Per l'irrogazione delle sanzioni si fa riferimento all'apposito regolamento sulle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni e delle ordinanze.

Art 6

Divieto d'ingresso nei fondi altrui

E' vietato l'ingresso nei fondi altrui comunque recintati o delimitati a norma dell'art 637 del C.P. eccetto il passaggio su strade, viottoli, sentieri, purché non vengano danneggiate le culture in atto, salvo i casi previsti dall'art. 843 del CC.

Gli aventi diritto al passaggio nei fondi debbono praticarlo in modo tale da non recare danno alcuno ai fondi medesimi.

E' vietata qualsiasi forma di occupazione anche temporanea di fondi e aree agro-silvo-pastorali o incolti, nonché di manufatti rurali ed agresti sia di proprietà pubblica che privata senza il consenso del proprietario e/o dei legittimi beneficiari.

L'esercizio della caccia è disciplinato dalle vigenti norme statali e regionali che regolano la materia. Sono fatte salve le attività diverse regolate da leggi specifiche e le consuetudini locali relative alla raccolta dei funghi.

Art 7

Divieto di scarico

E' vietato il deposito e lo scarico di qualsiasi tipo di materiale sugli altrui fondi.

Art 8

Divieto di pascolo

E' fatto divieto di pascolo bestiame in genere sul fondo altrui senza l'autorizzazione del proprietario del fondo.

Art 9

Piantagioni e siepi

Salvo quanto previsto in materia dal vigente codice della strada i proprietari confinanti le strade comunali e vicinali hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, fino all'altezza di mt 4 dal piano della carreggiata.

Debbono altresì assicurare la visibilità della segnaletica stradale evitando di compromettere la leggibilità a distanza e dalle angolazioni necessarie.

Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terrene laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

Dopo le operazioni di taglio delle siepi è fatto obbligo provvedere tempestivamente allo sgombero delle sterpaglie e dei rami tagliati.

Art 10

Cani da guardia

I cani da guardia degli edifici rurali siti in prossimità delle strade non possono essere lasciati liberi, salvo che l'edificio o il luogo da vigilare siano recintati in modo da impedire ai cani stessi di raggiungere le persone che transitano sulla strada.

I cani non condotti al guinzaglio, quando si trovino in luogo pubblico, devono essere muniti di museruola.

Possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola i cani da pastore e quelli da caccia quando vengono rispettivamente utilizzati, in presenza del padrone, per la guardia delle greggi e per la caccia.

Art11

Regime delle acque

Libero deflusso delle acque

I proprietari di terreni soggetti al deflusso di acque provenienti, per via naturale, dai fondi superiori, non possono impedire il deflusso delle stesse, con opere di qualsiasi tipo o genere. Al fondo superiore, nel caso di modifica morfologica che abbia alterato le condizioni preesistenti, è fatto obbligo di provvedere, a propria cura e spese, ad effettuare tutte le opere idrauliche di pertinenza anche se ricadono sul fondo inferiore, previa concertazione tra le parti.

Ai proprietari soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati, è fatto obbligo di mantenere tali fossi o canali sgombri di qualsiasi materiale, in modo che anche in caso di piogge prolungate, il regolare e libero deflusso delle acque piovane si verifichi senza pregiudizio e danno ai fondi contermini e alle strade interpoderali.

I proprietari medesimi sono, di conseguenza, a rimuovere ogni materiale che ostacoli il regolare deflusso delle acque, ripristinare i fossi di scolo eventualmente abbandonati, ricoperti, intasati o eliminati per l'interruzione di nuove tecniche colturali in agricoltura.

Per fossi e canali si intendono i corsi d'acqua sia pubblici che privati e le opere idrauliche necessarie alla regolamentazione del deflusso delle acque.

Le tombature private effettuate per gli accessi carrai, dovranno parimenti essere mantenute, conservate sgombre, oltre che fornite di caditoie (grande) per l'acqua, a cura e spese di chi ha effettuato l'opera e ne beneficia.

Sono pure vietate le piantagioni che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi ed i canali provocando un restringimento della sezione del deflusso.

Per i fossi privati di scolo nei quali è stata accertata l'incapacità di contenere l'acqua che in essi si riversa perché non mantenuti sgombri o perché colmato, il Comune può ordinare, al proprietario o ai proprietari il ripristino.

Per i fossi situati lungo le strade comunali o vicinali di uso pubblico e per i fossi considerati di utilità pubblica, l'amministrazione Comunale provvede a individuare tutti gli interventi atti a garantire il normale deflusso delle acque.

I fossi delle strade comunali e reali devono, a cura dei fondisti, dei consorziati e dei proprietari limitrofi, essere esportati, quando sia necessario qualora sussista responsabilità degli stessi.

In caso di trascuratezza o inadempienza degli obbligati, nel termine prescrittogli dal Comune, l'amministrazione farà eseguire i lavori necessari a spese dell'inadempiente, fermo restando la sanzione per la violazione accertata. A tale scopo il Comune potrà avvalersi anche del Consorzio di bonifica competente, sia per la progettazione degli interventi, qualora necessari, sia per l'esecuzione delle opere e ripartizione degli oneri.

Per fossi di pubblica utilità si intendono i fossi individuati anche sul suolo privato, indispensabili per lo scolo delle acque di una porzione rilevante di territorio comunale.

E' vietato inoltre qualunque atto, fatto o opera che possa alterare lo stato, la forma, la dimensione e l'idoneità all'uso a cui sono destinati tutti gli argini, i loro accessori e manufatti. Parimenti è vietato degradare o danneggiare le infrastrutture di raccolta e regimazione delle acque meteoriche.

Nei casi diversi di comportamento non conforme al presente regolamento, l'amministrazione Comunale riterrà, comunque, obbligati in solido sia il proprietario che l'utilizzatore dei terreni, a qualsiasi titolo, sia esso affittuario, comodatario, detentore di fatto, usufruttuario, etc.

Art 12

Esperto fossi lungo strade comunali

L'intervento di pulizia ed eventuale esperto di fossati a servizio delle strade comunali, è di competenza del comune. Qualora i lavori eseguiti vadano a diretto vantaggio del proprietario/conducente del fondo limitrofo al fosso di scolo interessato, il Comune potrà chiedere la compartecipazione alle spese da sostenere, in misura proporzionale al vantaggio conseguito dal terzo interessato.

In ogni caso, il privato ha l'obbligo della pulizia e della regolare sagomatura della sezione e della sponda dei fossi sul primo lato di proprietà.

Art 13

Distanze tra fossi, canali, alberi e siepi

Per lo scavo di nuovi fossi o canali presso il confine, si deve osservare una distanza dal confine stesso uguale alla profondità del fosso o del canale, fatti salvi accordi diversi tra proprietari fondisti; tale distanza è misurata secondo il disposto dell'art 891 CC.

Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali, la distanza di cui sopra, va misurata dal confine di proprietà demaniale, così come definito dall'art 3 del codice della strada; in ogni caso non può essere inferiore a metri 3. Per la distanza degli alberi dal confine, ai sensi dell'art 892 del CC, si devono osservare le seguenti distanze:

- Tre metri per gli alberi di alto fusto;
- Un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto;
- Mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza inferiore a due metri e mezzo.

Per la realizzazione di canali di bonifica e/o irrigui di competenza degli Enti di bonifica, si applicano le distanze previste dalle specifiche leggi in materia o i regolamenti degli Enti stessi.

Le disposizioni per la conservazione delle opere di bonifica e loro pertinenze, sono quelle fissate dal R.D. 8 maggio 1904, n° 368, in ogni caso deve essere considerata una fascia di rispetto di almeno 10 metri dal sedime demaniale.

I proprietari di fondi, o i loro aventi causa, sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade, i marciapiedi, i fossi e canali di scolo o di irrigazione.

Art14

Irrigazione

L'irrigazione delle colture deve essere effettuata in modo tale da non arrecare danni o molestie a terzi.

L'irrigazione dei terreni laterali alle strade pubbliche deve essere regolata in modo che le acque non cadano sulla sede stradale, né comunque intersechino questa e le sue pertinenze, al fine di evitare qualunque danno al corpo stradale o pericolo per la circolazione.

In ottemperanza al precedente paragrafo, i proprietari o conduttori a qualunque titolo dei terreni laterali sui quali si effettua l'irrigazione, devono realizzare le opportune canalizzazioni per evitare che l'acqua irrigua invada, anche occasionalmente la sede stradale.

Art15

Terebrazione dei pozzi

Il proprietario di un fondo, previa autorizzazione del Genio Civile, può provvedere ad estrarre ed utilizzar, anche con mezzi meccanici, le acque sotterranee nel suo fondo, purché osservi

le distanze e le cautele prescritte dalla legge, nonché le norme del piano di tutela delle acque della regione Lazio.

Ai sensi dell'art 93 del R.D. 1775/1933, è ritenuto uso domestico delle acque sotterranee l'irrigazione di orti, giardini a servizio del conduttore del fondo e della propria famiglia, nonché l'abbeveraggio del bestiame.

Art 16

Scarico nei fossi

Fatta salva la normativa vigente relativa allo scarico delle acque al suolo e nei corpi idrici superficiali (D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152 e successive modifiche ed interazioni) è vietato convogliare qualsiasi sostanza e/o materiale diverso dalle acque meteoriche nei fossi adiacenti alle strade pubbliche, vicinali ed interpoderali, ovvero nelle scoline e nei canali di scolo.

Art 17

Salvaguardia dei luoghi

È fatto divieto di apportare modifiche alle dimensioni, alla struttura e alle opere d'arte connesse alle strade comunali. È fatto divieto altresì di ostruire la sede delle strade comunali in tutto o in parte mediante accumuli di materiale di qualsiasi natura, salvo quanto previsto in materia di occupazione temporanea di suolo pubblico.

È fatto divieto di danneggiare il fondo stradale con operazioni di strascico di materiali di qualsiasi natura o con una condotta di guida non appropriata dei mezzi agricoli, ovvero di transitare con mezzi cingolati su manti stradali situati.

L'attraversamento di strade comunali e vicinali con condutture di acqua permanenti comporta l'obbligo del ripristino del fondo stradale e il mantenere le condotte e i ponti in modo che non derivi danno al fondo stradale stesso. Gli attraversamenti ed i ponti devono essere eseguiti secondo le prescrizioni dettate dall'ufficio tecnico comunale.

Art 18

Strade

1 - RIFERIMENTI NORMATIVI

1. Il presente regolamento definisce i principi e disciplina i criteri in base ai quali una strada, o porzione di questa, appartenente al territorio comunale di Montasola viene amministrativamente

classificata strada comunale ex art. 2 D.Lvo 285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii.. 2. Il presente regolamento richiama i principi legislativi su cui è fondata la disciplina, fornisce le definizioni principali, l'ambito di applicazione e il fine ad esso demandato. Nel documento è tracciata anche l'istruttoria in base alla quale dare corso alla definizione del regime giuridico di una strada appartenente al territorio comunale, che tiene conto, dei riferimenti normativi di cui al successivo comma 3. 3. Il presente regolamento si basa sui seguenti riferimenti normativi: a) D.Lvo 285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii.. (Nuovo Codice della Strada, NCS); b) L. 241/1990 e ss.mm.ii.; d) Codice Civile (in particolare artt. da 822 a 825); e) Legge 21 novembre 1996, n. 86

2 – DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) Nuovo Codice delle Strada (NCS): D.Lvo 285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii.;

b) Strada: area di uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali. Ai sensi dell' art. 3 del NCS il termine strada include ad esempio le aree su cui insistono rotonde, intersezioni, nonché piste ciclabili in sede stradale; include altresì, oltre alla carreggiata, le fasce laterali ad essa esterne quali la banchina, il marciapiede e le aree di sosta.

c) Regime giuridico della strada (ex commi 3,5,6,7 dell' art. 2 del D.Lvo 285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii.): nell'ambito territoriale del Comune di Montasola si inquadra la generica strada, o porzione di essa, come comunale attestando così che l'area su cui insiste l'arco stradale ne possiede le principali caratteristiche, elencate al comma 5 del successivo art. 5, non necessariamente tutte concomitanti. Alle strade appartenenti al territorio del Comune di Montasola, classificate da quest' ultimo come strade comunali, si applica il NCS;

d) Uso pubblico: (di una strada): diritto della collettività di persone gravante sull'area di proprietà privata destinata a strada quando questo è stato ed è goduto indiscriminatamente da tempo immemorabile dalla collettività medesima, ovvero per intervenuta usucapione, ovvero diritto della collettività di persone gravante sull'area di proprietà pubblica o privata destinata a strada in forza di apposito provvedimento, o accordo, disposto dall' amministrazione proprietaria, ovvero diritto della collettività di persone che grava su una strada di proprietà pubblica o privata in forza della necessità per la collettività di accedere ad un luogo di interesse pubblico (edifici con valenza pubblica ed ogni altra destinazione reputata a queste assimilabile).

e) Strada comunale: come previsto dall'art.2 comma 6 lettera D) del NCS, per le esigenze di carattere amministrativo e con riferimento all'uso e alle tipologie dei collegamenti svolti, sono così identificate: Comunali, quando congiungono il capoluogo del comune con le sue frazioni o frazioni fra loro, ovvero congiungono il capoluogo con la stazione ferroviaria, tranviaria o

automobilistica, con un aeroporto o porto marittimo, lacuale o fluviale, con interporti o nodi di scambio intermodale o con le località che sono sede di essenziali servizi interessanti la collettività comunale;

f) Strada vicinale: La strada vicinale può essere o meno soggetta ad uso pubblico. Viene definita ad uso pubblico se non è cieca, se il transito ai non residenti non è vietato da cartelli o sbarre e se congiunge la suddetta ad altre strade comunali o provinciali. Se la strada non è soggetta ad uso pubblico può essere accessibile al pubblico oppure il transito può essere riservato ai residenti. I costi per la manutenzione della strada vengono sostenuti da un consorzio fra i proprietari dei fondi che ne usufruiscono. Il Comune può intervenire fino ad un quinto della spesa solo per opere da costruire o per rifacimenti, ma non per la manutenzione. Se la strada è soggetta ad uso pubblico è inclusa nell'apposito elenco istituito presso il Comune. L'inclusione della strada nell'elenco non ha carattere costitutivo, ma fa solamente presumere l'uso pubblico. L'uso pubblico della strada deve essere effettivo ed è dimostrato dalla presenza di tre requisiti: • il passaggio esercitato da una collettività di persone qualificate dall'appartenenza ad un gruppo territoriale • la concreta idoneità del bene a soddisfare esigenze di carattere generale, anche per il collegamento con la pubblica via • un titolo valido a sorreggere l'affermazione del diritto di uso pubblico, che può anche identificarsi nella protrazione dell'uso da tempo immemorabile g) Elenco delle Strade e delle Piazze Comunali (ESPC): elenco contenente l'insieme di tutte le strade appartenenti al territorio del Comune di Montasola aventi la caratteristica di uso pubblico; h) Classificazione/Declassificazione amministrativa delle strade comunali: procedimento istruttorio in base al quale una strada o porzione di questa viene inclusa/esclusa dall' ESPC, ovvero viene definita o meno strada comunale. Nel merito la legge delega ai Comuni la facoltà di adottare i provvedimenti di classificazione e declassificazione delle strade. i) Ufficio preposto alla gestione dell' istruttoria di classificazione: attualmente la funzione risulta assegnata al Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale. l) Istante: soggetto pubblico o privato richiedente lo stato giuridico del generico arco stradale, ovvero soggetto pubblico o privato esponente la necessità di verifica ed eventuale aggiornamento dello stato giuridico del generico arco stradale; m) Consiglio Comunale: organo dell' amministrazione a cui è demandata la facoltà di approvare le decisioni proposte dall'Ufficio Tecnico comunale; n) Regione Lazio: organo di governo a cui è demandato, l'onere di pubblicazione dei provvedimenti adottati dal Consiglio Comunale

3 - FINALITA' E AMBITO D'APPLICAZIONE

Il Presente regolamento disciplina il processo di definizione del regime giuridico delle strade e piazze presenti nel territorio comunale, ivi incluse le strade vicinali. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento le Strade Provinciali ove non sia previsto specifico accordo in tal senso tra Comune di Montasola e Ente proprietario della strada. Per queste strade spettano all'Ente proprietario diverso dal Comune, le competenze previste dal NCS. 3. Ulteriori tipi di strada, quali ad esempio quelle di proprietà privata, che non possiedono le caratteristiche necessarie per essere definite comunali, quindi non iscrivibili nell'ESPC, rimangono soggette al regime giuridico, alle tutele e ai vincoli previsti dal Codice Civile. 4. Per le strade del territorio riconosciute strade comunali si applicano poteri e compiti dell'Ente proprietario così come definito all' art. 14 del NCS e questi ultimi sono esercitati dall'Amministrazione Comunale. All'Amministrazione Comunale sono demandati anche i poteri di verifica e aggiornamento dell'ESPC, ivi compresa la verifica della sussistenza delle condizioni per l' uso pubblico. I compiti di verifica e aggiornamento dell'ESPC, nonché di verifica dell' uso pubblico delle strade, sono attribuiti all'ufficio tecnico comunale

4 - ISTRUTTORIA PER LA VERIFICA DEL REGIME GIURIDICO VIGENTE DELLE STRADE APPARTENENTI AL TERRITORIO COMUNALE

La verifica del regime giuridico vigente di una strada o di una porzione di essa avviene dietro presentazione di richiesta all'ufficio tecnico comunale. L'istanza può essere presentata anche a mezzo posta elettronica inviando la stessa all'indirizzo: comunemontasola@libero.it all'attenzione dell'ufficio tecnico . L'Ufficio tecnico comunale provvede entro i termini di legge a fornire all'istante il risultato della verifica condotta sull'ESPC e/o in base al presente regolamento, precisando così se l'arco stradale in questione sia o meno strada comunale. Il riscontro alla domanda presentata viene ottemperato dall'ufficio tecnico comunale e potrà avvenire nelle medesime forme con le quali è pervenuta la domanda stessa.

5 - CLASSIFICAZIONE O DECLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

6

1. La classificazione e/o declassificazione delle strade oggetto del presente regolamento attribuita al Comune di Montasola che vi provvede attraverso Delibera di Consiglio Comunale su proposta e in seguito ad istruttoria dell'Ufficio Tecnico

comunale. 2. Il provvedimento di classificazione di un arco stradale, quindi l'iscrizione nell'ESPC, comporta principalmente la sussistenza delle condizioni per l'uso pubblico e definisce l'arco di strada comunale. Sulle strade comunali - e vicinali - come definite nel presente regolamento, si applicano i poteri di polizia amministrativa attribuiti al Comune; ogni fatto limitativo del diritto di uso pubblico è suscettibile del potere di intervento da parte dell'Ente a prescindere da questioni concernenti la proprietà. 3. La gestione e la manutenzione delle strade comunali spetta al Comune di Montasola. 4. La gestione delle strade classificate vicinali ai sensi del presente regolamento (private ad uso pubblico) - gestione intesa come potere di regolamentazione ed apposizione della segnaletica stradale, laddove ritenuto opportuno, spetta al Comune di Montasola. Salvo accordi, convenzioni, usi o consuetudini diversi gli oneri manutentivi rimangono in capo al titolare o ai titolari del diritto di proprietà e a coloro che ne fanno uso per recarsi alle loro proprietà, sia che queste si trovino o no contigue alle strade stesse, eventualmente riuniti in consorzio. Rimane in capo al Comune, in caso di inerzia di detti soggetti, il potere di intervento, salvo rivalersi successivamente per le spese eventualmente sostenute. 5. Il criterio con cui viene attribuito il regime giuridico di strada comunale è teso alla valutazione della sussistenza di diversi aspetti che possono conferire alla generica strada il carattere di strada comunale. Tali indicatori, la cui valutazione della sussistenza per il generico arco stradale spetta all'Ufficio Tecnico comunale, sono così indicativamente riassumibili: - appartenenza della strada al territorio comunale, - proprietà comunale dell'area su cui insiste la strada, per le strade di nuova costruzione conformità urbanistica dell'area su cui insiste, - evidenza dell'area stradale nelle mappe catastali e relativa intestazione demaniale, - soggetto manutentore della sovrastruttura stradale e delle infrastrutture ivi presenti, - dimensioni tali da poter essere percorribili con mezzi motorizzati a minimo 4 ruote (comprese ambulanze), - fondo stradale bitumato, - strada non a fondo cieco, o che comunque finisca in una borgata; - garanzia di sicurezza pubblica, per stabilità del fondo stradale, per presenza di segnaletica adeguata e a norma del NCS, barriere stradali, guard-rail ecc. - uso pubblico e questioni di opportunità dettate da motivazioni legate alla mobilità. Ai fini della classificazione di una strada gli aspetti sino ad ora elencati possono essere tutti concomitanti, tuttavia la causale principale che da sola può determinare la necessità di classificazione (o declassificazione in caso contrario) è l'uso pubblico dell'arco stradale. La classificazione di un arco stradale che insiste su proprietà privata non comporta il trasferimento del diritto reale in capo all'amministrazione; eventuali trasferimenti di proprietà possono

essere promossi dai titolari del diritto reale con oneri a loro carico e costituiscono oggetto di valutazione da parte dell'ufficio competente. 6. La strada declassificata d'ufficio, ovvero la strada che non possiede più i requisiti per permanere strada comunale, rimane strada comunale secondaria, ovvero strada di proprietà pubblica, ma non più di primaria importanza. La gestione e la manutenzione di questo genere di aree spetta all'Ente in qualità di proprietario del bene secondo criteri di effettiva necessità. Le strade classificate come strade comunali secondarie saranno percorribili esclusivamente con mezzi adeguati.

6 - CLASSIFICAZIONE/DECLASSIFICAZIONE DI STRADE DI USO PUBBLICO AD INIZIATIVA PUBBLICA O PRIVATA

Il provvedimento di classificazione di un arco stradale può essere promosso da soggetti pubblici o su istanza di privati depositando presso l'ufficio preposto quanto segue: a) Istanza di classificazione con relazione circa le motivazioni della richiesta b) mappa catastale; c) visure catastali relative alle particelle afferenti al tracciato stradale; d) scheda riepilogativa delle proprietà interessate; e) eventuale relazione geologica per accertare la stabilità del tracciato; f) repertorio fotografico;

7 - CLASSIFICAZIONE NUOVE STRADE

Le strade di nuova costruzione realizzate dall'Ente direttamente o da privati in seguito a convenzioni urbanistiche vengono iscritte nell'ESPC assumendo le caratteristiche di strade comunali nel momento in cui l'Ufficio Tecnico comunale, ha effettuato gli opportuni accertamenti (sopralluogo, verifica attestazioni di conformità soprattutto in relazione agli impianti, ecc.), lo stesso propone la classificazione ai sensi del presente regolamento. L'attribuzione dello stato giuridico di strada comunale al nuovo arco stradale di cui al punto precedente, non comporta l'assunzione immediata da parte dell'Ente degli oneri manutentivi i quali rimangono subordinati alla collaudazione delle opere e la loro consegna così come regolato dall'appalto di costruzione o dalla convenzione urbanistica.

8 - PUBBLICITA' DEGLI ATTI

1. I provvedimenti di classificazione e declassificazione adottati dal Comune di Montasola ai sensi della legge sono pubblicati nell'albo pretorio per quindici giorni consecutivi. 2. Entro il termine di trenta giorni successivi, gli

interessati possono presentare opposizione allo stesso Ente deliberante con riferimento ai provvedimenti medesimi. Sull'opposizione decide in via definitiva il Comune di Montasola. 3. Il Comune di Montasola trasmette i provvedimenti di classificazione e declassificazione che siano divenuti definitivi alla Regione, che provvede alla pubblicazione degli stessi nel Bollettino Ufficiale della. I provvedimenti di classificazione e declassificazione hanno effetto all'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale essi sono pubblicati nel Bollettino regionale.

9 - ENTRATA IN VIGORE

Ai sensi dello Statuto Comunale, i regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva

Art19

Spargimento di liquami zootecnici

Indipendentemente da quanto previsto dalle prescrizioni allegate alle singole autorizzazioni provinciali, lo spargimento di liquami zootecnici sui terreni agrari durante l'anno è vietato nel raggio di 100 metri dalle abitazioni. Lo spargimento dei liquami, quando non vi siano colture in atto, deve essere comunque seguito da un rapido interrimento.

Art20

Trattamento antiparassitari in prossimità di abitazione

I trattamenti con presidi fitosanitari debbono essere eseguiti nel rispetto delle norme vigenti in materia. I trattamenti antiparassitari effettuati con mezzi aerei o con atomizzatori devono rispettare idonee distanze dalle abitazioni, in modo tale da non interessare le stesse.

In prossimità delle abitazioni è in oltre vietato effettuare trattamenti antiparassitari e diserbanti durante le giornate di vento.

Art21

Piantumazione di alberi ad alto fusto presso i confini

Per la piantumazione di pioppi e altre piante di alto fusto, sia in coltura specializzata che su filare singolo, la distanza dai confini è fissata in 10 metri. Questa distanza potrà essere derogata in caso di accordi tra i proprietari confinanti, fatte salve comunque le disposizioni del C.C.

Per i terreni latitanti a strade vicinali e comunali, le piante sopra dette devono essere piantate alle distanze previste dal Codice della strada.

Le coltivazioni di alberi di alto fusto devono distare dalle abitazioni ed edifici, anche rurali, 15 metri, salvo diversi accordi tra i proprietari confinanti nel rispetto di quanto previsto dal C.C.

Art 22

Custodia di animali in transito

Lungo le vie pubbliche o di uso pubblico nessun animale bovino, equino, ovino, caprino e suino può essere lasciato senza custodia.

Art23

Spostamento di animali

Qualsiasi spostamento di animali (greggi, mandrie, ecc.) entro o fuori i confini del territorio comunale deve essere preventivamente autorizzato a seguito di verifica da parte del Servizio Veterinario.

Art24

Passaggio nei fondi altrui con pascolo

Il diritto di passaggio nei fondi altrui con bestiame, in assenza di valide alternative, specie se sono in atto colture o frutti pendenti, deve essere esercitato con l'adozione di tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti a prevenire i danni che potrebbero essere arrecati alla altrui proprietà.

Art25

Pascolo su terreni demaniali

Il pascolo del bestiame sui beni demaniali è vietato senza il preventivo permesso del Sindaco o dell'Amministrazione interessata. Per i terreni comunali il proprietario del gregge o mandria deve provvedere al pagamento di un corrispettivo stabilito di volta in volta secondo i parametri ed i criteri predeterminati dalla Giunta Comunale e commisurato all'estensione e qualità del terreno messo a disposizione, al numero di capi ammessi a pascolare ed alla durata dell'esercizio del pascolo.

Il conduttore del bestiame sorpreso a pascolare nel terreno del demanio comunale senza autorizzazione è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa e al totale risarcimento dei danni.

Art26

Pascolo su terreno privato

Senza espressa autorizzazione del conduttore del terreno è vietato il pascolo di greggi e armamenti di qualunque specie di animali sui fondi privati.

Art27

Animali morti

Gli animali morti per qualunque causa dovranno essere avviati alla distruzione o all'interramento in base alle disposizioni impartite dal competente Servizio Veterinario.

Art28

Accensione fuochi

E' vietato accendere fuochi a distanza minore di 100 metri dalle strade, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, da mucchi di paglia, fieno e qualsiasi altro deposito di materiale combustibile.

Quando non sia tecnicamente possibile ricorrere ad altri mezzi per l'eliminazione di sterpi, macchie, residui di potatura, ecc., è ammissibile l'uso del fuoco che deve essere acceso con l'adozione di ogni possibile precauzione al fine di prevenire incidenti e danni alle altrui proprietà e deve essere costantemente sorvegliato, da un sufficiente numero di persone atte ad intervenire in qualsiasi momento finchè non sia spento.

E' vietato dare fuoco alle stoppie ed ai residui vegetali rimasti sul terreno dopo il raccolto. In alternativa deve essere eseguito interrimento mediante fresatura e/o aratura.

E' vietato in ogni caso dare fuoco a materiali diversi da sostanze organiche vegetali, quali plastiche, tessuti, carta e cartone, legname, ecc.

E' vietato in ogni caso accendere fuochi in presenza di forte vento in qualsiasi stagione dell'anno. Si applicano in proposito le disposizioni previste dall'art.59 del T.U.L.P.S. e, per responsabilità penali, gli artt. 423 e 449 del C.P.

Sono altresì vietati i comportamenti elencati nell'apposita disposizione annuale emanata dalla Regione Lazio, e riferita al periodo di "Grave pericolosità ed allerta".

Art29

Inquinamento

E' vietato inquinare le acque sorgenti come dei corsi, sia pubblici che privati, con sostanze chimiche o naturali dannose al patrimonio ittico.

Non è permesso convogliare direttamente nei corsi d'acqua liquami provenienti da allevamenti zootecnici.

Lo scarico di acque in corsi d'acqua superficiali, derivanti da attività di ogni tipo, sia civili che produttive o di servizio, è ammesso solo a seguito di regolare autorizzazione rilasciata in base alle norme vigenti in materia di scarichi.

Art30

Scarico Abusivo

E' vietato lo scarico o l'abbandono su terreni e fondi agricoli, alvei e scarpate, di rifiuti di ogni tipo.

Art31

Esche avvelenate

E' vietato spargere esche avvelenate nel territorio e impiegare sostanze venefiche, a scopo di protezione delle colture, in assenza di specifica autorizzazione dell'autorità comunale e veterinaria competente per territorio.

Art32

Nidi di uccelli

E' vietata la distribuzione di nidi e nidiate di uccelli, è inoltre vietato attirare uccelli in nidi artificiali per impadronirsene .

Art33

Esecutività

Il presente regolamento entra in vigore un mese dopo la sua approvazione da parte dei competenti organi.

Sono abolite tutte le disposizioni regolamenti precedentemente in vigore sulle materie oggetto del regolamento stesso.

Art34

Altri riferimenti normativi

Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni fissate dalla vigente normativa statale, regionale e provinciale.



COMUNE DI MONTASOLA

PROVINCIA DI RIETI

P.zza S. Pietro, 1 - 02040 Montasola (RI) - Tel 0746/675177-675178 Fax 0746/675188 - C. Fisc: 00111190575
web: comune.montasola.ri.it - mail: comunemontasola@libero.it - pec: segreteria.montasola.ri@legalmail.it

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE.

UFFICIO PROPONENTE: Sindaco sig. Vincenzo Leti

Pareri ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000.

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al presente prospetto.

Il Responsabile del Servizio interessato Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime il parere:
FAVOREVOLE.
Data 20.05.2015

IL RESPONSABILE
(F.to Per. Ed. Alvaro PIERINI)

Il Responsabile di Ragioneria Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime il parere:
FAVOREVOLE.
Data 20.05.2015

IL RESPONSABILE
(F.to Dott.ssa Gentilina CHERUBINI)

Per copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Filma DI TROLIO)



